



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 114/21**  
Lussemburgo, 24 giugno 2021

Conclusioni dell'avvocato generale  
nella causa C-110/20, Regione Puglia

**Avvocato generale Hogan: uno Stato membro non è obbligato a limitare la superficie delle aree in cui un determinato operatore è legittimato a svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, quali petrolio e gas naturale**

*Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire un accesso non discriminatorio a tali attività a tutti gli operatori pubblici e privati, indipendentemente dalla loro nazionalità, e possono imporre condizioni e requisiti per l'esercizio di dette attività ai fini della protezione dell'ambiente*

Nel 2013, la Global Petroleum, società australiana attiva nel settore degli idrocarburi offshore, ha presentato quattro distinte richieste alle autorità italiane per ottenere **quattro permessi di ricerca di idrocarburi in aree tra loro adiacenti e localizzate nel mare Adriatico, al largo della costa pugliese. Ciascuna di tali richieste concerne un'area dalla superficie di poco inferiore ai 750 km<sup>2</sup>**. Questo perché la normativa italiana stabilisce che l'area oggetto di un permesso di ricerca non può superare i 750 km<sup>2</sup>.

Nel 2016 e nel 2017, le autorità italiane hanno dichiarato la compatibilità ambientale dei quattro progetti di ricerca presentati dalla Global Petroleum, anche tenendo in considerazione il loro effetto cumulativo.

**La Regione Puglia** ha proposto vari ricorsi dinanzi ai giudici italiani al fine di impedire, in sostanza, alla Global Petroleum di sfruttare un'area complessiva di fondali marini di circa 3 000 km<sup>2</sup>. Essa **ha sostenuto che, per evitare che la normativa sia «aggirata», il limite di 750 km<sup>2</sup> dovrebbe essere applicato non soltanto al singolo permesso, ma anche al singolo operatore.**

In tale contesto, il Consiglio di Stato (Italia), giudice nazionale di ultima istanza, ha proposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale. In sostanza, la questione consiste nello stabilire se la direttiva 94/22, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi <sup>1</sup> (in prosieguo: «attività di E&P»), obblighi uno Stato membro a imporre un limite massimo assoluto all'estensione geografica delle aree nelle quali un determinato operatore è legittimato a svolgere tali attività.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Gerard Hogan suggerisce alla Corte di rispondere a tale questione in senso negativo. Egli sostiene che la **direttiva non osta a che una normativa nazionale consenta il rilascio di più permessi (anche per zone contigue) allo stesso operatore, anche se i permessi coprono un'area complessivamente più estesa (e abbiano una durata superiore) rispetto ai limiti fissati da tale normativa per un singolo permesso.**

L'avvocato generale sottolinea che **gli Stati membri mantengono il diritto di determinare quali aree del loro territorio sono disponibili per l'esercizio di attività di E&P**. La direttiva impone agli Stati membri di fissare un'area ottimale per tali attività. Essa non impone agli Stati membri di determinare una superficie geografica specifica in cifre assolute (ad esempio, in chilometri quadrati), né di negare autorizzazioni per aree contigue. Essa non si occupa neppure della

<sup>1</sup> Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU 1994, L 164, pag. 3).

questione se vi siano limiti alla superficie delle aree che possono essere assegnate a un singolo operatore.

L'avvocato generale sottolinea che la direttiva obbliga gli **Stati membri a stabilire criteri oggettivi e pubblici** per la determinazione di tali aree.

Egli sottolinea altresì che la direttiva, facendo parte del complesso delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, impone **trasparenza e non discriminazione** nell'accesso ad attività di E&P e nel loro esercizio, al fine di **favorire la concorrenza** e rafforzare l'integrazione del mercato interno dell'energia. Pertanto, l'obiettivo della direttiva è **garantire che il maggior numero possibile di operatori idonei competa per le autorizzazioni, siano tali operatori soggetti pubblici o privati, indipendentemente dalla loro nazionalità**, in modo da favorire il **migliore sfruttamento possibile delle risorse di idrocarburi situate nell'Unione**.

Secondo l'avvocato generale, la direttiva non mira a impedire la creazione di una posizione dominante: soltanto il regolamento sulle concentrazioni<sup>2</sup> ha questo obiettivo, e unicamente in caso di concentrazione di due o più imprese mediante fusione o acquisizione. Pertanto, un **operatore che sia già titolare di un'autorizzazione per attività di E&P in una determinata area potrebbe trovarsi in una posizione migliore per ottenere altre autorizzazioni in aree vicine. La posizione dominante raggiunta non comporterebbe una violazione della normativa dell'Unione, poiché detta posizione sarebbe raggiunta per effetto delle prestazioni sul mercato e non in conseguenza ad una concentrazione**.

L'avvocato generale ricorda che l'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente debbono essere integrate nelle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. In tale prospettiva, **quando è necessario effettuare una valutazione sull'impatto ambientale, le autorità nazionali devono tenere conto dell'effetto cumulativo dei progetti**, al fine di evitare che la normativa dell'Unione in materia ambientale sia aggirata tramite il frazionamento di più progetti che, considerati congiuntamente, possono avere un notevole impatto ambientale.

Infine, l'avvocato generale osserva che la direttiva prevede che **gli Stati membri possono stabilire condizioni e requisiti per l'esercizio di attività di E&P ai fini della protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche**.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (in prosieguo: «il regolamento sulle concentrazioni»), (GU 2004, L 24, pag. 1).